

Allegato "A" al n.

rep.

STATUTO

GLOSSARIO

Ai fini del presente statuto, deve intendersi:

Per "**Società**": la Società "SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.";

Per "**Soci**" e/o "**Socio**": gli Enti Pubblici Locali titolari di quote di partecipazione nella Società;

Per "**Statuto**": il presente Statuto Sociale;

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1 - Denominazione e qualità dei Soci.

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata:

"SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L."

La Società è a totale capitale pubblico, interamente posseduto da Enti pubblici locali.

2. La Società opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi Sociali 8 novembre 2000 n.328, dalle Leggi Regionali della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, 11 agosto 2015 n.23 e successive modifiche e dai Piani di Zona vigenti

e, in particolare, delle seguenti previsioni:

a) ai sensi degli artt. 6-8-19 della L. 8 novembre 2000 n.328:

i Comuni esercitano in forma associata le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, all'interno di Ambiti territoriali determinati dalla Regione, mediante la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci e l'adozione di un Piano di zona.

b) ai sensi dell'art.18 della Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008 n.3, nel testo modificato dalla L.R. 15 agosto 2015 n.23, la gestione associata del servizio da parte dei Comuni deve avvenire attraverso le seguenti modalità e con i seguenti Organi:

- L'Assemblea dei Sindaci approva il Piano di zona con validità triennale, che costituisce lo strumento di programmazione in ambito locale della rete dell'offerta sociale, per quanto possibile contestualmente all'approvazione dei bilanci pluriennali da parte dei comuni soci.

- I Comuni attuano il Piano di zona mediante la sottoscrizione di un accordo di programma con l'Asl territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la Provincia.

- Al fine della conclusione e dell'attuazione dell'accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci designa un Ente capofila

individuato tra i Comuni del distretto.

- L'Ufficio di Piano, individuato nell'accordo di programma, è la struttura tecnico - amministrativa di supporto all'Assemblea dei Sindaci ed assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano. Ciascun comune del distretto contribuisce al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza maggiori oneri a carico della Regione.

3. Qualificano la natura e le caratteristiche della Società quale Società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o) e seguenti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta:

a) la mancanza di terzietà tra la Società e gli Enti locali Soci, stante la titolarità in capo ai Soci medesimi dei poteri di direzione, controllo, indirizzo, coordinamento e supervisione;

b) la mancanza, in capo alla Società, di autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione dei servizi, atteso il totale controllo esercitato dai Soci mediante gli strumenti e gli Organi previsti nel presente Statuto.

4. Non è ammessa, in alcun modo, la partecipazione di privati o di enti diversi ed in ogni caso di soggetti la cui partecipazione, qualitativamente e/o quantitativamente anche minoritaria, possa determinare una alterazione dei meccanismi di "controllo analogo" (come definiti dalle successive disposizioni e dalla disciplina comunitaria e nazionale) ovvero una incompatibilità gestionale rispetto alla vigente normativa.

5. La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto Sociale, al Piano di zona, agli accordi di programma ed alle convenzioni sottoscritte dagli Enti Soci anche con soggetti terzi, nonché a tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Assemblea dei Soci ed a tutte le determinazioni dell'Ufficio di Piano, anche anteriori all'assunzione della qualità di Socio.

6. La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata ai meccanismi del controllo analogo, congiunto e differenziato previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e, in coerenza con essa, dal presente statuto, dagli accordi di programma e dalle convenzioni sottoscritte dagli Enti Soci, nonché dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Assemblea dei Soci e dalle determinazioni dell'Ufficio di

Piano.

ART. 2 - Sede.

1. La Società ha sede in Albino (BG).
2. L'Assemblea, nei modi di legge e in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

ART. 3 - Oggetto Sociale.

La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi Sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il Socio-assistenziale e il Socio-sanitario ad essa commissionata in convenzione, con protocolli d'intesa o con altra forma giuridica da parte dell'Assemblea dei sindaci del distretto Val Seriana, dei singoli Comuni, degli Enti, Fondazioni o Associazioni che afferiscono al piano di zona del distretto.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa

affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società potrà svolgere una o più attività sopraindicate sia direttamente che mediatamente, in quest'ultimo caso attraverso acquisizioni di partecipazioni, anche totalitarie, in imprese o Società aventi ad oggetto una o più delle predette attività ovvero attraverso conferimenti o concentrazioni, comunque attuate, di partecipazioni e/o rami d'azienda in dette imprese o Società, nei limiti di quanto prescritto dal D.Lgs. 19.08.2016 n.175 e dalla normativa nazionale e comunitaria successivamente intervenuta.

La Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale principale.

Sempre nei limiti e nel rispetto della disciplina normativa nazionale e comunitaria attualmente in vigore e sopravvenuta, essa può anche assumere, in via non prevalente, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni

in altre Società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, ovvero la cui attività abbia ad oggetto l'esercizio di servizi pubblici.

Potrà concedere garanzie reali e fideiussioni a favore di terzi, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n.19, in particolare dell'attività svolta nei confronti del pubblico.

Essa potrà (ai sensi dell'art.11 del decreto Legislativo 01/09/1993, n. 385 e come precisato dalla delibera del CIRC del 03/03/1994) ricevere finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, dai Soci, anche non in forma paritetica. L'eventuale assunzione di partecipazioni in altre Società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e delle successive in materia.

ART. 4 - Durata.

1. La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050.

2. La durata della Società potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea secondo le modalità previste dal presente statuto e dalla vigente normativa.

3. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria o per il

verificarsi delle altre cause previste dall'articolo 2448 del Codice civile.

ART. 5 - Recesso.

1. Il diritto di recesso compete, nei casi di legge, al Socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto.

2. Inoltre, ogni Socio ha diritto di esercitare il diritto di recesso, con conseguente revoca dell'affidamento del servizio, dal momento in cui, indipendentemente da ogni altra circostanza, vengano meno, anche per sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, i requisiti necessari a legittimare l'affidamento diretto nei confronti della Società. In tale ultimo caso, il Socio ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione secondo il patrimonio netto contabile alla data del recesso quale risultante dalla redazione di un'apposita situazione patrimoniale.

3. Il Socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ai sensi della vigente normativa direttamente all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei

Soci o la deliberazione Assembleare che legittima il recesso;

- il Socio recedente ha ricevuto la comunicazione che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il Socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

4. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro Soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia:

a) se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima;

b) se è deliberato lo scioglimento della Società.

c) in caso di proroga del termine di durata della Società;

d) in caso di introduzione o rimozione o modifica di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni.

7. Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al Socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni di legge, salvo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

ART. 6 - Capitale Sociale.

1. Il capitale Sociale è di Euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) diviso in quote ai sensi di legge.
2. Il capitale Sociale può essere diminuito o aumentato, anche con eventuale sovrapprezzo, in una o più volte con l'osservanza delle disposizioni previste dal Codice civile e delle altre norme di legge e di statuto, e con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla delibera Assembleare di aumento.
3. In sede di aumento del capitale Sociale i Soci hanno diritto alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione in proporzione al numero di quote effettivamente detenute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale Sociale.
4. Il capitale Sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi rami di attività o complessi aziendali) e di crediti.
5. Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di sottoscrizione spettante ai Soci sulle quote di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa

deliberazione di aumento di capitale Sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2481 bis del Codice civile.

6. A richiesta dell'organo amministrativo e per sopperire alle necessità finanziarie della Società, i Soci potranno eseguire versamenti fruttiferi o infruttiferi sia in conto finanziamento che in conto futuro aumento del capitale Sociale, ovvero a fondo perduto, anche non in proporzione alle rispettive quote di capitale, in conformità alle vigenti disposizioni in materia fiscale e creditizia, in materia di raccolta di risparmio tra i Soci. Salvo diverse pattuizioni i finanziamenti saranno considerati in conto mutuo al tasso zero. Restano in ogni caso espressamente escluse dalle ipotesi citate la raccolta e la sollecitazione al pubblico risparmio, nonché le altre attività riservate a determinate categorie di soggetti o vietate per legge se non in presenza di ulteriori specifici requisiti.

ART. 7 - Circolazione delle partecipazioni.

1. Il trasferimento di tutte o parte delle quote o dei diritti di sottoscrizione, per qualunque causa, può avvenire per atto tra vivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Statuto.

ART. 8 - Controllo analogo, congiunto e differenziato.

1. La Società gestisce i servizi di cui all'articolo 3 a favore degli Enti locali Soci.

2. I Soci esercitano congiuntamente i più ampi poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli organi Societari, analogamente ai poteri che gli stessi Enti esercitano sui loro uffici e servizi ed a quelli che, all'interno di questi ultimi, i Dirigenti e/o Responsabili degli stessi Enti esercitano sui soggetti gerarchicamente subordinati, esercitando congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

3. In particolare, nel rispetto della vincolante normativa nazionale, regionale e del Piano di zona in materia di servizi pubblici Socio-sanitari, il controllo dei Soci sulla Società viene esercitato, oltre che mediante le prerogative ad essi attribuite dal diritto Societario, anche attraverso un Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che, fatte salve successive modifiche, la normativa attualmente vigente e citata all'art.1 del presente Statuto individua nell'"Assemblea dei Sindaci", e da un Organo di indirizzo e controllo tecnico che costituisce la struttura tecnico amministrativa con funzione di supporto all'Organo di

indirizzo politico e che, fatte salve successive modifiche, la normativa vigente e citata all'art.1 del presente Statuto individua nell'"Ufficio di Piano".

4. E' vietato istituire ulteriori organi, diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 8 bis - Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

1. L'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo è formato da un rappresentante per ogni Ente locale Socio, individuato fra il suo legale rappresentante, l'Assessore delegato o un Consigliere delegato pro tempore in carica.

2. All'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, quale organo attraverso il quale gli Enti locali Soci esercitano sulla Società il controllo analogo di cui all'art.8 del presente statuto, anche con il supporto dell'Organo di indirizzo tecnico, sono attribuite le seguenti prerogative:

a) esercitare nei confronti degli organi della Società il controllo su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi affidati;

b) dettare le linee strategiche ed operative della Società, in modo da provvedere al necessario coordinamento

dell'azione Societaria con gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche. In particolare, all'Organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo è attribuita la facoltà di impartire al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della Società direttive vincolanti in tema di politica aziendale, con precipuo riferimento alla qualità dei servizi ed alle caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché di porre il veto sul compimento di operazioni ritenute non congrue o non compatibili con gli interessi della collettività e del territorio a favore dei quali vengono prestati i servizi pubblici erogati dalla Società;

c) il diritto di proporre la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, e/o dell'Amministratore Unico, nonché di proporre la determinazione del compenso;

d) il diritto di proporre la nomina dei componenti del collegio sindacale, ivi compreso il Presidente, del revisore unico e di stabilirne il compenso;

e) il diritto di adottare il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale nonché il rendiconto consuntivo annuale;

f) il diritto di effettuare audizioni degli organi di vertice della Società;

g) il diritto di ricevere periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici erogati da parte degli organi di vertice della Società.

L'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle Società a responsabilità limitata in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi di diritto Societario, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi Societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali Soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto Sociale della Società; in particolare, è titolare del diritto di esprimere la propria autorizzazione, relativamente alle parti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici erogati, nei confronti dei seguenti atti dell'organo di amministrazione:

i) piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, nonché il bilancio infrannuale di

assestamento del bilancio di previsione;

ii) costituzione di Società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della Società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette Società, nonché loro dismissione;

iii) attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o dismissione di quelli già esercitati;

iv) acquisti ed alienazioni di immobili, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo, natura ed importo, nonché acquisti ed alienazioni di impianti che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;

v) linee guida generali per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti.

L'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico degli amministratori. In tal caso l'organo di amministrazione relaziona in merito al rispetto delle prescrizioni entro il

termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in assenza, entro 30 giorni dal compimento dell'atto stesso.

L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso Assembleare ovvero il conforme parere dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca dell'organo di amministrazione.

3. Le prerogative di cui ai commi precedenti devono essere esercitate tempestivamente, in modo da non creare intralcio al normale funzionamento della Società. In caso di inerzia o di ritardo, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto a rivolgere, tramite lettera raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata, al Presidente pro tempore dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo l'invito a provvedere all'esercizio degli stessi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Dopo il decorso di tale termine, ed esclusivamente nel caso in cui vi sia estrema urgenza di provvedere per evitare effetti gravemente pregiudizievoli alla Società e ai Soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è

legittimato ad agire senza attendere le determinazioni dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

In ogni caso, il mancato esercizio dei particolari diritti di cui ai commi precedenti non comporta rinuncia agli stessi.

4. L'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo si riunisce in via ordinaria almeno sei volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta:

- a) di uno di Soci;
- b) del legale rappresentante della Società.

5. Alle riunioni dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo partecipano:

- a) i Soci, con diritto di voto;
- b) il legale rappresentante della Società, senza diritto di voto;
- c) il Responsabile dell'Organo di indirizzo e controllo tecnico, senza diritto di voto ma con la funzione di intervenire, stendere la relazione tecnica sulle questioni all'ordine del giorno e, più in generale sui servizi erogati, e di ricevere incarichi di approfondimento tecnico su questioni di interesse dell'Organo di indirizzo politico;
- d) un funzionario, senza diritto di voto ed esclusivamente con compiti di verbalizzazione, nominato dai Soci nel corso della

prima riunione ed individuato fra i segretari, direttori generali, dirigenti o responsabile dei servizi (negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) in servizio presso almeno uno degli enti Soci, oppure tra i funzionari della Società.

6. Sono fatte in ogni caso salve le prevalenti previsioni normative e regolamentari e dei piani di zona, anche sopravvenute, relative alla costituzione, alla denominazione, ai poteri ed al funzionamento degli Organi di indirizzo e controllo politico - amministrativo e tecnico.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci.
2. Le sue deliberazioni sono assunte in conformità della legge, dello statuto e delle decisioni dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Il domicilio dei Soci, per i loro rapporti con la Società, si intende risultante dal libro dei Soci.

ART.10 - Convocazione delle Assemblee.

1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo in carica, anche fuori della sede Sociale, purchè in provincia di

Bergamo.

2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale o, in via eccezionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso nel caso in cui lo richiedano esigenze contingenti, anche connesse all'approvazione dei bilanci degli Enti locali Soci.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea:

- a) ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno;
- b) quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale Sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. Se gli amministratori, o in loro vece i sindaci, non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata dal tribunale, il quale designa la persona che deve presiederla.

ART.11 - Modalità di convocazione.

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonchè l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente

stabiliti per le convocazioni successive.

2. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima convocazione.

3. La convocazione è compiuta con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e ai sindaci effettivi almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

4. In mancanza della formalità suddetta, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 12 - Partecipazione all'Assemblea.

1. Possono intervenire all'Assemblea:

- a) i Soci cui spetta il diritto di voto;
- b) un rappresentante dell'Organismo di indirizzo e controllo

politico-amministrativo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto;

c) i soggetti cui per legge è riservato il diritto di intervento.

2. Ogni Socio può farsi rappresentare, a mezzo di delega scritta, da altro Socio, con osservanza del disposto o dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 13 - Funzionamento dell'Assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero da persona designata dall'Assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non Socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio ai sensi di legge.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presenti, possono proporre all'Assemblea di far assumere la presidenza dell'Assemblea medesima al Presidente dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Al Presidente dell'Assemblea competono tutti i poteri di legge. In particolare, spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare

l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Per quanto concerne la disciplina dei lavori Assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. L'Assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea, salve le prerogative statutarie e di legge dell'Organismo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e dell'Organismo di indirizzo e controllo tecnico, attraverso i quali viene esercitato il controllo analogo, congiunto e differenziato di cui all'art. 8, delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto, tenuto conto delle direttive, degli indirizzi e delle eventuali prescrizioni impartite dal citato Organismo.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate in prima ed in seconda convocazione, con le maggioranze richieste dalla legge.

7. Nei casi di cui al precedente art.7, l'Assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente statuto alla propria competenza.

8. Nei casi di cui al precedente comma l'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto

favorevole dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale. Qualora la deliberazione riguardi l'organizzazione e/o la gestione dei servizi pubblici locali d'interesse generale è comunque necessario l'assenso dei due terzi dei Soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale Sociale.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 14 - Amministrazione.

1. Nei limiti previsti ed alle condizioni prescritte dall'articolo 11, commi 2-3, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e dalla normativa legislativa e regolamentare successivamente sopravvenuta, la Società può essere amministrata, su scelta dei Soci da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli che:

- a) sono riservati all'Assemblea per legge o per statuto,
- b) sono riservati per legge o per statuto all'organismo di controllo analogo di cui all'articolo 8 bis del presente

statuto;

c) vengono stabiliti in sede di nomina.

2. Nel caso in cui sia per legge possibile la nomina di un organismo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di membri da 3 (tre) a 5 (cinque), secondo quanto determinato all'Assemblea in sede di nomina, scelti, analogamente all'Amministratore Unico, tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

I membri del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico non possono essere dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011 n.120, richiamata dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, o dalla successiva normativa sopravvenuta.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto

2016 n.175 e fatte salve eventuali sopravvenute modifiche legislative, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, che l'amministrazione della società sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto a maggioranza dei presenti stessi.

5. Il Consiglio di Amministrazione adotta le decisioni inerenti l'organizzazione e/o la gestione dei servizi pubblici locali di interesse generale oggetto di affidamento diretto nel rispetto degli indirizzi adottati dagli organismi di controllo di cui agli articoli 8 e 8 bis del presente atto.

6. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono rieleggibili.

8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il compenso che verrà determinato, anche complessivamente ex art 2389 c.c., dall'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo,

compatibilmente ai limiti fissati dal D.Lgs. n.175/2016 e dalla normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta per gli amministratori di Società pubbliche. In caso di risultati di bilancio negativi della società attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile della remunerazione non può essere corrisposta. Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, purché documentate; è comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo amministrativo.

9. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Le determinazioni dell'Amministratore Unico devono constare da apposito verbale delle determinazioni dell'Amministratore Unico.

10. Per la cessazione e per la sostituzione degli amministratori valgono le disposizioni degli art. 2385 e 2386 del Codice civile.

ART. 15 - Amministratori Delegati.

1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo, previo parere favorevole dell'Organo di

indirizzo e controllo politico-amministrativo, può nominare tra i suoi membri - ivi incluso il Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea - un amministratore delegato o conferire speciali deleghe di gestione ad un singolo amministratore, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge e dandone comunicazione tempestiva all'Assemblea dei Soci.

2. L'amministratore delegato riferisce:

a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni sei mesi.

b) all' Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui all'articolo 8 bis su richiesta di detto organismo e comunque almeno una volta l'anno.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo diretto sulle attività svolte e, sentito l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo:

a) di avocazione relativamente alle operazioni rientranti nella delega;

b) di revoca delle deleghe conferite.

4. La carica di vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza

riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 16 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta dell'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, con lettera o messaggio di posta elettronica certificata, da spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo presso i rispettivi domicili eletti all'atto della nomina, salvo variazione comunicata per iscritto, oppure con telegramma, o telex o telefax o messaggio di posta elettronica certificata da spediti almeno tre giorni prima della riunione.

2. La riunione è comunque valida se sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri effettivi del Collegio Sindacale anche quando non siano state rispettate le modalità di convocazione di cui sopra.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di

ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

4. Nel caso in cui gli argomenti posti all'ordine del giorno rendano opportuna e/o necessaria la presenza di un rappresentante dell'Organismo di indirizzo politico - amministrativo e/o del Responsabile dell'Organismo di indirizzo tecnico, tali soggetti dovranno essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che potranno intervenire senza diritto di voto.

5. Nel caso in cui le determinazioni dell'Amministratore Unico rendano opportuna e/o necessaria una consultazione con l'Organismo di indirizzo politico - amministrativo e/o con il Responsabile dell'Organismo di indirizzo tecnico, tali soggetti dovranno essere sentiti dall'Amministratore Unico prima dell'assunzione della formale determinazione.

ART. 17 - Firma e rappresentanza Sociale.

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente, se nominato, ovvero al Consigliere Delegato, nei limiti della delega, spetta la rappresentanza legale della Società.

2. La firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, della mancanza od impedimento del Presidente.

3. L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 18 - Direttore Generale.

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ove nominato può attribuire, con procura specifica, determinate attività e compiti di propria competenza al direttore generale, se nominato ai sensi del presente statuto. Il direttore generale può essere assunto a tempo determinato o indeterminato, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dettata dagli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e dalla normativa successivamente sopravvenuta.

2. Il direttore generale:

a) dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

b) risponde al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico della propria attività secondo le modalità ed i limiti previsti dalla legge e dal presente

statuto.

3. Il direttore generale ha la responsabilità gestionale della Società ed opera assicurando il raggiungimento degli obiettivi e risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali.

4. Fatte salve le prescrizioni di legge sulla gestione dei servizi pubblici d'interesse generale Socio sanitari da parte degli Enti locali e le prescrizioni di legge e statutarie sull'esercizio del controllo analogo, il direttore generale:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o le determinazioni dell'Amministratore Unico nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del presente atto;

b) segue gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni degli Organismi di controllo ed indirizzo politico - amministrativo e tecnico, relativamente alla gestione dei servizi erogati;

c) riferisce all'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo nell'ambito delle audizioni previste dal presente statuto;

d) cura gli affari correnti e sovrintende all'attività

tecnica, amministrativa e finanziaria della Società adottando i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo ivi compresa l'adozione dei provvedimenti relativi al personale (nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali);

e) verifica il rispetto della disciplina della contabilità delle Società pubbliche;

f) dirige il personale e propone al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico la nomina del vice direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni, nel rispetto della disciplina in materia di gestione del personale dettata dagli articoli 19 e 25 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e dalla normativa successivamente sopravvenuta nonché tenendo in debita considerazione i riflessi sul bilancio;

g) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali consentitigli dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 ed alla normativa successivamente sopravvenuta;

h) previa specifica procura da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società previa procura da conferirsi con le modalità previste dal Codice di procedura civile;

i) è il responsabile, salvo delega, dei vari procedimenti amministrativi attivati nelle varie procedure in cui, per legge, deve essere individuata tale figura ivi compreso il procedimento di accesso ai documenti amministrativi nella disponibilità dell'azienda, ai sensi della L. 241/1990, del d.P.R. n. 184/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) è il responsabile:

- delle informative al personale in sede di assunzione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

- del trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

- della sicurezza impianti e dei relativi piani per la sicurezza;

- della protezione e prevenzione ai fini della sicurezza sul

lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

m) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente statuto, nonchè a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

3. Il direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo con eventuale apposito regolamento e comunque nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 ed alla normativa successivamente sopravvenuta, agli appalti alle forniture e dalle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento, sottoponendo successivamente all'Organo Amministrativo il relativo rendiconto.

4. Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, può delegare ad uno o più dipendenti della Società parte delle proprie competenze nonchè il potere di firma degli atti che comportino

impegni per la stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico stabilisce, con propria deliberazione, anche su proposta del direttore generale, il dirigente od i dipendenti della Società incaricati di svolgere le funzioni di direttore generale in caso di sua assenza.

6. Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7. I requisiti e le modalità di nomina e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro medesimo del direttore generale, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme previste per le Società per azioni ed in particolare dell'articolo 2396 del Codice civile, nonché nel rispetto delle norme previste per le Società a partecipazione pubblica.

8. Il direttore generale, previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE - STRUMENTI PROGRAMMATICI -

BILANCIO - UTILI

ART. 19 - Collegio Sindacale e revisione legale dei conti.

1. La società nomina un organo di controllo o un revisore.
2. Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale o da un revisore contabile, nominati e funzionanti ai sensi di legge.
3. Il Collegio sindacale o il revisore:
 - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - b) relativamente alla vigilanza sui servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto, segue le direttive degli organismi di controllo analogo di cui agli articoli 8 bis e seguenti del presente atto.
3. E' composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi.
4. I componenti del Collegio sindacale, compreso il Presidente, sono nominati all'interno di una rosa di 5

nominativi indicata dai Soci tramite l'Organo di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 8 bis.

5. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge; è comunque vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.

6. Il collegio sindacale è funzionante ai sensi di legge.

7. Il controllo legale dei conti è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

8. Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale o del revisore, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART. 20 - Esercizio Sociale.

1. L'esercizio Sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge,

salve le competenze degli organismi di controllo analogo di cui agli articoli 8 bis e seguenti, alla compilazione del bilancio, ai sensi degli articoli 2423 e successivi del Codice civile, da sottoporre all'Assemblea e provvede a comunicarlo ai membri del Collegio sindacale almeno trenta (30) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei Soci.

ART. 21 - Piano Programma. Bilancio economico di previsione

pluriennale, bilancio economico di previsione annuale.

1. Il piano programma contiene le scelte fondamentali e gli obiettivi strategici della Società e fa riferimento ad un periodo temporale di almeno un triennio successivo alla sua approvazione.

2. Il bilancio economico di previsione pluriennale:

- deve essere redatto in coerenza con il piano programma;
- deve, per quanto possibile, articolarsi per singoli servizi pubblici locali e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento;
- deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

3. Il bilancio economico di previsione annuale deve:

- in particolare, considerare fra i ricavi i trasferimenti per

costi Sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli azionisti locali alla Società a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli stessi per ragioni di carattere Sociale;

- prevedere, quale allegato obbligatorio, il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso;

- contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali.

4. I contenuti del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale e del bilancio economico di previsione annuale sono proposti dall'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui all'art. 8 bis, relativamente alle parti riguardanti i servizi pubblici locali d'interesse generale oggetto di affidamento diretto. La proposta viene inviata al Consiglio di Amministrazione ai fini della elaborazione della bozza di documento da trasmettere all'Assemblea ai fini dell'approvazione.

5. Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione

della facoltà di indirizzo, programmazione vigilanza e controllo Societario (in linea con le presenti previsioni statutarie e del contratto di servizio) riservata agli Enti pubblici locali Soci (anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi) e successiva attività di controllo e verifica da parte di questi ultimi.

6. Il direttore generale, anche su iniziativa dall'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui all'art. 8 bis, provvede alla redazione dell'eventuale bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. La proposta del bilancio di assestamento sarà sottoposta alla presa d'atto del Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea.

7. Il bilancio di esercizio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci a cura del Consiglio di Amministrazione nei termini di legge e statutari. Ai fini della gestione in affidamento diretto di servizi pubblici locali sono fatte salve le particolari prerogative, facoltà e diritti dei Soci rappresentanti enti locali conferenti i relativi servizi, secondo le modalità ed i termini stabiliti

dal presente atto e dal relativo contratto di servizio. Sono fatte salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti dalla vigente normativa.

ART. 22 - Utili.

1. Gli utili netti che risultano dal bilancio di esercizio, detratto del 5% a fondo riserva legale fino a quando questo non abbia raggiunto un quinto del capitale Sociale, potranno essere ripartiti tra i Soci in proporzione alle quote di capitale Sociale possedute salvo diversa destinazione dell'Assemblea.

2. Qualora gli utili non siano destinati al fondo di riserva o alla ripartizione fra i Soci il loro impiego è deliberato sentito l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo di cui all'art. 8 bis.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 23 - Scioglimento e liquidazione.

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. La liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o a un collegio di liquidatori, nominato dalla Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

3. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda Sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.

4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 - Clausola finale.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia, contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

2. Il domicilio dei Soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri Sociali.

ART. 25 - Adeguamento alla normativa sopravvenuta.

1. La Società adegua tempestivamente lo statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alla disciplina sull'affidamento diretto dei servizi pubblici locali d'interesse generale ed all'esercizio delle prerogative, facoltà e diritti dei Soci.

2. In ogni caso le norme del presente statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti dei Soci relativamente all'esercizio del proprio controllo in merito ai servizi pubblici locali d'interesse generale di cui all'art. 3.

3. Sono fatti salve ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti ai Soci nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi Societari.

4. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente atto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenute, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato sulla Società da parte dei soggetti affidanti, l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, anche su proposta dell'Organo

tecnico, ogni Socio affidante o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali che comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.